

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4229 del 23/08/2022
Oggetto	PRATICA FCPPA3735. Rinnovo con variante sostanziale per aumento volume annuo di prelievo e cambio titolarità della concessione preferenziale con procedura ordinaria di derivazione di acqua pubblica superficiale dalla sponda destra del fiume Bidente-Ronco in Comune di Meldola (FC). RICHIEDENTE: Società Agricola Rubicone Verde di Torroni Gabriele, Torroni Margherita e C. S.a.s.. USO: igienico e assimilato (uso zootecnico)
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4439 del 23/08/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MILENA LUNGHERINI

Questo giorno ventitre AGOSTO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MILENA LUNGHERINI, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena
Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: Rinnovo con variante sostanziale per aumento volume annuo di prelievo e cambio titolarità della concessione preferenziale con procedura ordinaria di derivazione di acqua pubblica superficiale dalla sponda destra del fiume Bidente-Ronco in Comune di Meldola (FC)
RICHIEDENTE: Società Agricola Rubicone Verde di Torroni Gabriele, Torroni Margherita e C. S.a.s.
USO: igienico e assimilato (uso zootecnico)
PRATICA FCPA3735

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153, che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 “Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51 “Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico”;
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787 “Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65 “Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8 “Disposizioni sulle entrate derivanti dall’utilizzo del demanio idrico”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195 “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica” – Art. 1.3;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano”, così come modificata e integrata con successiva Deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415 “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 – Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”;

VISTI inoltre:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’energia (Arpae) e all’art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927 “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 114 del 19/11/2019 di conferimento dell’incarico Dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra con decorrenza dal 24/11/2019;
- la Determinazione dirigenziale dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 67 del 29/01/2021 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza dal 01/12/2021;

PRECISATO che:

- ai sensi dell’art. 12-bis del R.D. n. 1775/1933, come modificato dall’art. 96, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;
- tale procedimento, in virtù di quanto disposto dall’art. 27, commi 1, nonché dall’art. 31, comma 1 del R.R. n. 41/01, è assoggettato a quello di concessione ordinaria previsto al Titolo IV del medesimo Regolamento, all’art. 6;

RICHIAMATA la **Determinazione dirigenziale n. 15976 del 07/12/2011**, con cui il Dirigente del Servizio Tecnico di Bacino Romagna – Sede di Forlì della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato **fino al 31/12/2015 alla Società Agricola Prato Magno S.S.** (C.F. e P.IVA 02486560408) **la concessione preferenziale FCPPA3735** di derivazione di acqua pubblica superficiale ad uso promiscuo agricolo (abbeveraggio animali e lavaggio capannoni), con procedura ordinaria mediante prelievo dalla sponda destra del fiume Bidente-Ronco in Comune di Meldola (FC) – Via Ceppareto, esercitato:

- nel punto di captazione ubicato in area catastalmente distinta nel NCT del Comune di Meldola (FC) al Foglio 15, antistante mappale n. 148, con coordinate geografiche UTM RER X: 746.064 e Y: 890.718;
- mediante elettropompa mobile di potenza di 5,5 CV, con portata massima di prelievo pari a 3,7 l/s e volume di prelievo annuo pari a 2.500 mc;
- nel rispetto di un Deflusso Minimo Vitale (DMV), calcolato nelle sezioni di prelievo, di 0,360 mc/s (360 l/s);

CONSIDERATO che:

- **con istanza presentata** al Servizio Tecnico di Bacino Romagna – Sede di Forlì della Regione Emilia Romagna in data **28/08/2015**, acquisita al PG.2015.636442 del 04/09/2015, **la Società Agricola Prato Magno S.S.** (C.F. e P.IVA 02486560408), con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone (FC) – Corso Perticari n. 114, **ha richiesto il rinnovo** senza variazioni **della suddetta concessione FCPPA3735**, mai giunto agli atti finali;
- **con successiva istanza presentata** al Servizio Tecnico di Bacino Romagna – Sede di Forlì in data **14/09/2015**, acquisita al PG.2015.671387 del 17/09/2015, **l’Azienda Agricola Valverde di Torrioni Giuseppe & C. S.a.s.** (C.F. e P.IVA 00143730406), con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone (FC) – Corso Perticari n. 114, **ha richiesto il subentro** nella della suddetta concessione FCPPA3735 a favore della medesima Azienda;

DATO ATTO che all’interno dello stabilimento aziendale è presente un bacino di raccolta delle acque meteoriche convogliate tramite fossi di scolo, alimentato anche dall’attingimento di acque prelevate dal fiume Bidente, di capacità di stoccaggio pari a circa 10.000 mc, che consente all’azienda di soddisfare integralmente il fabbisogno idrico dell’allevamento avicolo, la cui gestione è stata disciplinata con provvedimento n. 8344 del 11/07/2003 rilasciato dal Dirigente del Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia-Romagna – Sede di Forlì;

VISTA la **domanda presentata in data 25/01/2021** dall’Azienda Agricola Valverde di Torrioni Giuseppe & C. S.a.s. (C.F. e P.IVA 00143730406), con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone (FC) – Corso Perticari n. 114, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/10894, con cui è stata **richiesta la variante sostanziale** della suddetta concessione **FCPPA3735**, al fine di **umentare il volume annuo di prelievo di acqua superficiale da 2.500 mc a 20.000 mc**, da cui risulta in particolare quanto di seguito riportato:

- il prelievo di risorsa avviene dall’alveo del fiume tramite un pescante da 1,5" collegato ad una pompa di sollevamento trifase da 380 Volt (marca BBC, tipo 14/230) della potenza di 4 kW, con prevalenza di 134 metri e portata massima di prelievo pari a 0,83 l/s. A tale pompa è collegata una tubazione interrata in polietilene PN10 del diametro di 1,5" di lunghezza di circa 500/600 metri, che scarica l’acqua in una cisterna interrata al cui interno è presente un’ulteriore pompa di sollevamento con caratteristiche analoghe alla precedente, che tramite un’ulteriore tubazione interrata di lunghezza di circa 500 metri in polietilene PN10 va ad alimentare il suddetto bacino di accumulo interno alla proprietà aziendale;
- la risorsa è utilizzata **ad uso igienico e assimilato (uso zootecnico)** per l’abbeveraggio degli animali (polli da carne, in particolare 445.000 polli da ingrasso tipo boiler per ciclo di produzione (circa 5 all’anno)) e per il lavaggio dei capannoni aziendali in cui sono allevati gli animali stessi e delle relative attrezzature interne a fine ciclo di produzione;
- l’aumento del volume annuo di acqua superficiale richiesto pari a 20.000 mc (suddiviso indicativamente in 10.000 mc nel periodo autunno/inverno e in 10.000 mc nel periodo primavera/estate) è motivato dal fatto che, in determinate fasi dell’allevamento, l’allaccio al pubblico acquedotto risulta insufficiente a soddisfare le esigenze degli animali e pertanto tale aumento consentirebbe di alimentare il suddetto invaso quasi

esclusivamente con l'attingimento delle acque del fiume Bidente, al fine di utilizzarlo come bacino di accumulo nei periodi in cui non sarà possibile prelevare risorsa dal medesimo fiume;

CONSIDERATO che con nota datata datata 16/03/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/41978 del 17/03/2021, l'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae:

- ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo relativo alla suddetta istanza di variante sostanziale alla concessione in oggetto a far data dal 10/02/2021, da concludersi entro 150 giorni da tale data, fatta salva la sospensione dovuta ad eventuali richieste di integrazioni;
- ha richiesto all'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, in qualità di ente interessato dal suddetto procedimento amministrativo, il Nulla Osta Idraulico previsto dalla L.R. n. 13/2015, al fine del rilascio del rinnovo e della variante sostanziale della concessione ordinaria di derivazione di acqua pubblica superficiale in esame da parte della medesimo Servizio;
- ha richiesto al Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena e all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, in qualità di Enti interessati dal suddetto procedimento amministrativo, i pareri di rispettiva competenza da esprimere ai sensi dell'art. 12 del R.R. n. 41 del 20/11/2001, per il rilascio del rinnovo e della variante sostanziale alla concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica superficiale in esame da parte della medesima Agenzia;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 7366 del 29/03/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/49202 del 30/03/2021, il **Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena ha espresso il proprio parere**, rimandando all'autorità idraulica competente la valutazioni sui quantitativi di acqua superficiale emunti, considerato che quelli richiesti sono complessivamente e significativamente superiori a quelli precedentemente autorizzati, da cui risulta in particolare che *"[...] l'istanza in esame possa essere ritenuta conforme ai disposti del PTCP a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:*

- *poiché il punto di presa ricade all'interno del sistema forestale e boschivo tutelato dall'art. 10 delle norme del PTCP, la realizzazione, l'utilizzo, così come gli eventuali interventi di manutenzione, non dovranno interferire con la presenza di alberi e arbusti ed in particolare gli elementi vegetali presenti non dovranno essere né tagliati né danneggiati in alcun modo;*
- *il mantenimento dell'impianto è ammesso dall'art. 26 delle norme del PTCP a condizione che si predisponga un monitoraggio periodico dell'opera, al fine di evitare eventuali perdite di acqua e conseguenti eventuali ripercussioni sulla zona caratterizzata da fenomeni franosi [...]"*;

CONSIDERATO, altresì, che con nota prot. n. 3408 del 02/04/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/51994 del 02/04/2021, l'**Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti** ha espresso il proprio **parere favorevole** di competenza, da cui risulta che *"dall'analisi della documentazione allegata alla domanda non si evidenziano interferenze con le captazioni afferenti al servizio idrico integrato, in quanto la derivazione in parola per la quale è stata richiesta una portata massima di prelievo pari a 0,83 l/s ed un volume annuo di 20.000 m³, è posta al di fuori delle aree di tutela e salvaguardia come definite dell'art. 94 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. [...]"*;

TENUTO CONTO che:

- con nota prot. n. 19437 del 07/04/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/54077 del 08/04/2021, l'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna ha richiesto di integrare la suddetta istanza di variante sostanziale con specifica documentazione integrativa, al fine di poter esprimere il proprio parere di competenza dal punto di vista idraulico;
- con nota acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/55911 del 12/04/2021, l'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae ha richiesto all'Azienda Agricola Valverde di Torroni Giuseppe & C. S.a.s. le integrazioni di cui alla suddetta nota prot. n. 19437 del 07/04/2021 trasmessa dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna Comune di Cesena;

- con nota pervenuta in data 28/04/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/68595 del 30/04/2021, l'Azienda Agricola Valverde di Torroni Giuseppe & C. S.a.s. ha provveduto ad inviare la suddetta documentazione integrativa richiesta;
- con nota del 03/05/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/96856 del 04/05/2021, l'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso all'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna la documentazione integrativa presentata dall'Azienda Agricola Valverde di Torroni Giuseppe & C. S.a.s.;

VERIFICATO che, trattandosi di uso zootecnico, finalizzato ad un allevamento di circa n. 2.225.000 capi avicoli all'anno (polli da carne), **il fabbisogno teorico calcolato** sulla base dei contenuti della D.G.R. n. 1781/2015 e della D.G.R. n. 1195/2016 **è pari a 173.550 mc/anno** e, pertanto, **la quantità di risorsa richiesta pari a circa 20.000 mc/anno, integrata con i quantitativi derivanti dall'utilizzo di acqua prelevata dall'acquedotto, è da considerarsi congrua;**

VALUTATA la compatibilità con il Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e con il Piano di Tutela delle Acque, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questo Servizio, da cui risulta che:

- i prelievi insistono nel "Fiume Bidente-Ronco" (cod. 110200000000 1 ER) in stato chimico "buono", in stato ecologico "scarso" e a rischio quantitativo;
- le derivazioni generano un impatto "lieve" sulla base dell'analisi dei livelli d'impatto e dell'applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione), così come definiti dall'Allegato 1 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/17 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po;

VERIFICATO che dall'analisi dei livelli d'impatto e dall'applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione), così come definiti dall'Allegato 1 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, il prelievo ricade nell'ambito "**Attrazione**", ovvero la derivazione è compatibile e risponde alla necessità del Piano di Gestione delle Acque, con la prescrizione:

- del **rispetto del Deflusso Minimo Vitale (DMV)**, come previsto dal medesimo Piano di Gestione delle Acque ovvero:
 - DMV Maggio/Settembre: **0,47 mc/s**;
 - DMV Ottobre/Aprile: **0,68 mc/s**;
- dell'**installazione e della manutenzione** in regolare stato di funzionamento di un **misuratore dei volumi di acqua superficiale emunti**;

DATO ATTO che la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della D.G.R. 30 luglio 2007, n. 1191;

CONSIDERATO che, a seguito del conferimento del ramo di azienda esercente l'attività dell'allevamento avicolo in esame dall'Azienda Agricola Valverde di Torroni Giuseppe & C. S.a.s. alla **Società Agricola Rubicone Verde di Torroni Gabriele, Torroni Margherita e C. S.a.s.** (C.F. e P.IVA 04569360409), con istanza pervenuta in data 04/06/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/88509 del 07/06/2021, tale Società, con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone (FC) – Corso Perticari n. 114, **ha richiesto il subentro** a proprio favore nella suddetta concessione FCPA3735;

EVIDENZIATO che, nell'ambito del procedimento istruttorio relativo al rinnovo con variante sostanziale e con cambio titolarità della concessione FCPA3735 in esame, a seguito di approfondimenti tecnici da parte dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, è emerso che la portata di troppo pieno del suddetto bacino di accumulo aziendale deve garantire un deflusso delle acque di 1,44 mc/s e che l'attuale tubazione di troppo piena avente diametro pari a 500 mm non soddisfa tale deflusso;

RILEVATO che, alla luce di quanto sopra esposto, con nota del 25/02/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/32650 del 28/02/2022, la Società Agricola Rubicone Verde di Torroni Gabriele, Torroni Margherita e C. S.a.s. ha comunicato l'intenzione di sostituire l'attuale tubazione avente un diametro pari a 500 mm con un'altra tubazione (in cemento o PVC) di diametro uguale o maggiore a 700 mm (con un franco non inferiore a 1,50 m calcolato dall'argine del lago al bordo inferiore della tubazione), al fine di dare alla condotta una pendenza del 1,5%, e garantire quindi un deflusso delle acque di 1,441 mc/s, come risulta dalla Tabella allegata alla stessa nota;

PRECISATO che con nota del 30/03/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/54768 del 01/04/2022, l'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso all'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna la nota presentata dalla Società Agricola Rubicone Verde di Torroni Gabriele, Torroni Margherita e C. S.a.s., acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/32650 del 28/02/2022 e la relativa documentazione tecnica allegata;

VISTO il Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 della L.R. n. 13/15, rilasciato dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna con Determinazione dirigenziale n. 1390 del 28/04/2022, trasmesso dalla medesima Agenzia con nota prot. n. 22510.U del 29/04/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/71750 del 02/05/2022, contenente una serie di condizioni e prescrizioni recepite all'art. 5 del Disciplinare, che costituisce parte integrante del presente atto;

RILEVATO che con nota del 25/05/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/88151 del 26/05/2022, la Società Agricola Rubicone Verde di Torroni Gabriele, Torroni Margherita e C. S.a.s. ha richiesto in particolare di:

- a) volturare alla medesima Società la Determinazione dirigenziale n. n. 8344 del 11/07/2003, con cui è stata disciplinata la gestione del suddetto bacino di contenimento, precedentemente rilasciata all'Azienda Agricola Valverde di Torroni Giuseppe & C. S.a.s.;
- b) inviare nuovamente la lettera di trasmissione del suddetto Nulla Osta Idraulico, intestatandola alla Società Agricola Rubicone Verde di Torroni Gabriele, Torroni Margherita e C. S.a.s., al fine di imputare le richieste avanzate con la suddetta nota prot. n. 22510.U del 29/04/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/71750 del 02/05/2022 alla medesima Società, in qualità di attuale gestore dell'impianto in esame;

DATO ATTO che con nota prot. n. 32825.U del 22/06/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/103899 del 23/06/2022, l'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna:

- ha dato seguito a quanto richiesto dalla Società Agricola Rubicone Verde di Torroni Gabriele, Torroni Margherita e C. S.a.s. e riportato alla suddetta lettera b);
- ha evidenziato che il suddetto Nulla Osta costituisce apposita integrazione della Determinazione dirigenziale n. 8344 del 11/07/2003, con cui è stato autorizzato il mantenimento del bacino di accumulo quale opera accessoria della derivazione;
- richiamando quanto precisato all'art. 2 del Disciplinare allegato al suddetto provvedimento n. 8344 del 11/07/2003 (con cui è stata disciplinata la gestione del suddetto bacino di contenimento), per la validità di tale Nulla Osta Idraulico ha richiesto all'Azienda Agricola Valverde di Torroni Giuseppe & C. S.a.s. la trasmissione di *"[...] un'asseverazione in merito al rispetto delle norme di sicurezza necessarie per scongiurare incidenti alle persone durante l'esercizio dello specchio d'acqua in oggetto in merito ai seguenti aspetti: manutenzione dell'area per evitare franamenti, controllo periodico della tenuta del bacino ed eventuale impermeabilizzazione, presenza di idonea recinzione - h almeno 1,80 - e di scale di risalita, salvagenti, cancello con chiusura a chiave, taglio della vegetazione sull'area perimetrale per consentire agevole transito per la manutenzione e in esercizio [...]"*;

RILEVATO che il richiedente ha versato in data 27/08/2015 e in data 22/01/2021 un importo complessivamente pari a € 177,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della suddetta domanda di rinnovo, variante sostanziale e subentro nella concessione preferenziale FCPA3735 in oggetto;

PRESO ATTO che:

- nell'ambito della Determinazione dirigenziale n. 15976 del 07/12/2011, l'Azienda Agricola Valverde di Torroni Giuseppe & C. S.a.s. ha versato in data in data 03/12/2015 l'importo pari a € 250,00, dovuto a titolo di deposito cauzionale, adeguato al minimo stabilito dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2, che è stato mantenuto per la concessione preferenziale FCPA3735 in oggetto, rientrando, in quanto cambio di titolarità, nei casi previsti dall'art. 28 del R.R. n. 41/2001;
- in data 18/08/2022 il richiedente ha versato l'importo di € 195,00 corrispondente all'integrazione delle spese di istruttoria richieste per le istanze di variante sostanziale e subentro della concessione preferenziale FCPA3735 in oggetto;
- in data 18/08/2022 il richiedente ha versato l'importo di € 170,57 corrispondente al canone relativo all'anno 2022, comprensivo di interessi legali;
- il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il Disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni a cui è subordinato l'esercizio della concessione preferenziale FCPA3735 in oggetto, acquisito al protocollo con PG/2022/137581 del 22/08/2022;

RITENUTO che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, il rinnovo, la variante sostanziale e il subentro alla concessione preferenziale FCPA3735 in oggetto possano essere rilasciati rispettivamente ai sensi degli artt. 27, 28 e 31 del R.R. n. 41/2001;

RITENUTO opportuno, altresì, precisare che, relativamente al bacino di contenimento autorizzato con Determinazione dirigenziale n. 8344 del 11/07/2003 rilasciata dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia-Romagna – Sede di Forlì, restano valide le prescrizioni riportate agli artt. 1 e 2 del relativo Disciplinare, riportati all'art. 2, comma 2 del Disciplinare allegato al presente atto;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e Titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC, Ing. Milena Lungherini, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di rinnovare** la concessione preferenziale con procedura ordinaria **FCPA3735 con variante sostanziale e con cambio titolarità** per la derivazione di acqua pubblica superficiale ad uso **igienico e assimilato (uso zootecnico)**, a favore della **Società Agricola Rubicone Verde di Torroni Gabriele, Torroni Margherita e C. S.a.s.** (C.F. e P.IVA 04569360409) con sede legale in Corso Peticari n. 114 – Comune di Savignano sul Rubicone (FC);
2. **di precisare** che il prelievo di acqua superficiale sarà esercitato:
 - a) mediante un pescante da 1,5" collegato ad una pompa di sollevamento trifase da 380 Volt (marca BBC, tipo 14/230) della potenza di 4 kW, con prevalenza di 134 metri e portata massima di prelievo pari a 0,83 l/s;
 - b) nel punto di captazione ubicato in area catastalmente distinta nel NCT del Comune di Meldola (FC) al Foglio 15, antistante mappale n. 148, con coordinate geografiche UTM RER X: 746.064 e Y: 890.718;
3. **di fissare** la quantità di acqua superficiale prelevabile dal suddetto punto di captazione pari alla **portata massima di esercizio di 0,83 l/s** corrispondente ad un **volume complessivo annuo massimo di 20.000 mc**, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione che costituisce parte integrante del presente atto;

4. **di stabilire** che il concessionario è obbligato all'installazione di un misuratore che registri i volumi di acqua superficiale emunti, indicando le misure iniziali a gennaio e finali a dicembre di ogni anno;
5. **di stabilire** che il concessionario dovrà trasmettere all'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna e all'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae l'asseverazione in merito al rispetto delle norme di sicurezza del bacino di contenimento presente all'interno dello stabilimento aziendale, richiesta dalla medesima Agenzia con nota prot. n. 32825.U del 22/06/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/103899 del 23/06/2022;
6. **di stabilire** che la concessione è rilasciata, ai sensi della D.G.R. n. 787/2014, per una durata non superiore a **10 anni** e che, pertanto, la relativa scadenza è fissata al **31/12/2031**;
7. **di fissare** in € 250,00 l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
8. **di stabilire** che, sulla base della normativa citata in premessa, il **canone annuo è pari a € 170,31** e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
9. **di stabilire** che in caso di mancato pagamento del canone annuo saranno dovuti gli interessi di legge e che questa Amministrazione avvierà le procedure per il recupero coattivo del canone stesso, secondo quanto previsto dall'art. 51 della Legge Regionale 22 dicembre 2009, n. 24;
10. **di stabilire** che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. n. 7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
11. **di assoggettare** la concessione alle condizioni e prescrizioni del Disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e che costituisce parte integrante del presente atto;
12. **di recepire**, in particolare, all'art. 5 del suddetto Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 della L.R. 30 luglio 2015, n. 13, rilasciato dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna con Determinazione dirigenziale n. 1390 del 28/04/2022, che si consegna in copia semplice al concessionario;
13. **di precisare** che relativamente al bacino di contenimento presente all'interno dello stabilimento aziendale, autorizzato con Determinazione dirigenziale n. 344 del 11/07/2003 rilasciata dal Servizio Tecnico di Bacino della Regione Emilia-Romagna – Sede di Forlì, restano valide le prescrizioni riportate agli artt. 1 e 2 del relativo Disciplinare, riportati all'art. 2, comma 2 del Disciplinare allegato al presente atto;
14. **di dare atto** che il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente atto e al suo Disciplinare allegato, comportano il diniego della concessione e l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 155, comma 2 della L.R. n. 3/1999;
15. **di dare conto** che l'originale del presente atto, completo di Disciplinare, è conservato presso l'archivio informativo di Arpae;
16. **di notificare** digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
17. **di stabilire** che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese di istruttoria nel Capitolo n. 04615;

18. **di stabilire** che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F. 04290860370), è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
19. **di pubblicare** sul B.U.R.E.R.T. il presente atto per estratto;
20. **di stabilire** che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
21. **di stabilire** che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. n. 1775/1933 e, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 104/2010, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena – Area Est
Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra

La Titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena – Area Est
Ing. Milena Lungherini*

*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena
Unità Gestione Demanio

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni a cui è vincolata la concessione preferenziale con procedura ordinaria FCPPA3735 di derivazione di acqua pubblica superficiale per uso igienico e assimilato (uso zootecnico) del fiume Bidente-Ronco in Comune di Meldola (FC), richiesta dalla Società Agricola Rubicone Verde di Torroni Gabriele, Torroni Margherita e C. S.a.s. (C.F. e P.IVA 04569360409)

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO

1. Il prelievo di acqua pubblica superficiale avviene dalla sponda destra del fiume Bidente-Ronco, in Comune di Meldola (FC).
2. Il prelievo di acqua superficiale sarà esercitato:
 - a) mediante un pescante da 1,5" collegato ad una pompa di sollevamento trifase da 380 Volt (marca BBC, tipo 14/230) della potenza di 4 kW, con prevalenza di 134 metri e portata massima di prelievo pari a 0,83 l/s;
 - b) nel punto di captazione ubicato in area catastalmente distinta nel NCT del Comune di Meldola (FC) al Foglio 15, antistante mappale n. 148, con coordinate geografiche UTM RER X: 746.064 e Y: 890.718.
3. La risorsa derivata viene utilizzata esclusivamente ad uso igienico e assimilato (uso zootecnico) per l'abbeveraggio degli animali e per il lavaggio dei capannoni aziendali in cui sono allevati gli animali stessi e delle relative attrezzature interne a fine ciclo di produzione.
4. Le acque superficiali prelevate dal suddetto punto di captazione vanno ad alimentare il bacino di accumulo ubicato all'interno della proprietà aziendale, autorizzato quale opera accessoria dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia-Romagna – Sede di Forlì con Determinazione dirigenziale n. 8344 del 11/07/2003.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo è concesso per una portata massima di 0,83 l/s e per un volume complessivo annuo massimo prelevabile pari a 20.000 mc.
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dall'Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua. Il prelievo dovrà essere interrotto anche nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

ART. 3

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta avrà una durata non superiore ad anni 10 ovvero fino al **31/12/2031**.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il prelievo risulta compatibile con le necessità del Piano di Gestione delle Acque vigente nel territorio in oggetto a condizione che venga rispettato il **Deflusso Minimo Vitale (DMV)** previsto dal Piano di Gestione delle Acque ovvero:

- DMV Maggio/Settembre: **0,47 mc/s**;
- DMV Ottobre/Aprile: **0,68 mc/s**.

Il concessionario, pertanto, qualora registri una portata di deflusso delle acque, nel tratto interessato dal prelievo, uguale o minore ai valori sopra prescritti è tenuto a sospendere il prelievo.

2. Il concessionario è tenuto al rispetto delle prescrizioni impartite dal Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena con nota prot. n. 7366 del 29/03/2021, acquisita al protocollo di Arpa con PG/2021/49202 del 30/03/2021, di seguito riportate:

- a) poiché il punto di presa ricade all'interno del sistema forestale e boschivo tutelato dall'art. 10 delle norme del PTCP, la realizzazione, l'utilizzo, così come gli eventuali interventi di manutenzione, non dovranno interferire con la presenza di alberi e arbusti ed in particolare gli elementi vegetali presenti non dovranno essere né tagliati né danneggiati in alcun modo;
- b) il mantenimento dell'impianto è ammesso dall'art. 26 delle norme del PTCP a condizione che si predisponga un monitoraggio periodico dell'opera, al fine di evitare eventuali perdite di acqua e conseguenti eventuali ripercussioni sulla zona caratterizzata da fenomeni franosi.

3. Il concessionario deve provvedere all'installazione, entro 30 giorni dal rilascio del presente atto e alla regolare manutenzione, di un misuratore dei volumi che registri l'entità di risorsa emunta indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre. Dovrà inoltre trasmettere alla Regione Emilia-Romagna -Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici pecambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it , all'Autorità di Bacino del fiume Po, pecprotocollo@postacert.adbpo.it , ed a questa Agenzia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti dell'anno trascorso, registrati dal contatore. La comunicazione a questa Agenzia deve essere effettuata con le modalità previste dall'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e inviata all'indirizzo pec aooofc@cert.arpa.emr.it , unitamente ad un documento di identità in corso di validità oppure firmata digitalmente, nei termini sopra indicati.

4. Il concessionario è obbligato a collocare, entro 20 giorni dal ritiro del presente atto, in prossimità delle opere di presa, un **cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione;
- numero della concessione;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento, il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

5. Resta a carico del concessionario l'acquisizione, prima della realizzazione delle opere, di ogni eventuale ulteriore autorizzazione e/o nulla osta comprese quelle eventualmente di competenza della Amministrazione Comunale territorialmente interessata.

6. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

7. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza e in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.

8. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche.
9. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 5

PRESCRIZIONI DEL NULLA OSTA IDRAULICO

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al Nulla Osta Idraulico rilasciato con Determinazione dirigenziale n. 1390 del 28/04/2022 dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 19 della L.R. 30 luglio 2015, n. 13 di seguito riportate:

"

- a) [...]
- b) *La durata del presente nulla-osta idraulico è pari a quella prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per la derivazione.*
- c) *E' vietato eseguire nell'alveo e nelle sponde escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere. E' vietato altresì ingombrare aree demaniali con cose diverse dalle opere di prelievo.*
- d) *I cavi elettrici per l'alimentazione di pompe dovranno essere muniti di adeguate protezioni elettriche e meccaniche ed essere accoppiati alla tubazione di condotta dell'acqua, essendo vietati cavi aerei, volanti o interrati separatamente. Dovrà essere previsto un quadro munito di dispositivo di sicurezza e di sezionamento d'emergenza, collocato su un sostegno al margine della fascia di rispetto di quattro metri a campagna. L'impianto elettrico dovrà essere corredato di certificato di conformità alle vigenti norme di sicurezza che dovrà essere esibito a richiesta del personale dell'amministrazione idraulica.*
- e) *L'area in cui avverrà l'attingimento dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, compresi rifiuti di qualsiasi genere anche eventualmente trasportati dalle acque così da non ostacolare il libero deflusso delle acque.*
- f) *Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) i soli lavori finalizzati a posizionare il pescante e la condotta per una estensione complessiva di 5 mt di fronte, nei quali il Richiedente potrà provvedere allo sfalcio della sola vegetazione arbustiva spontanea e alla pulizia delle superfici spondali golenali. E' tassativamente vietato allo scopo l'uso di diserbanti. Lo smaltimento del materiale dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente, ad eccezione del materiale lapideo, sabbia e ghiaia che deve rimanere in ambito demaniale e sistemato secondo quanto verrà concordato in fase di sopralluogo con il personale dell'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena. Questa Agenzia, informando l'amministrazione concedente (ARPAE), si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, gli ulteriori interventi di manutenzione idraulica di cui dovesse insorgere la necessità per effetto delle opere realizzate.*
- g) *Gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, e nelle sue pertinenze dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo il periodo dal 15 marzo al 15 luglio di ogni anno (DGR n. 1919 del 04/11/2019) in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante, detti tagli dovranno ottenere preventiva autorizzazione scritta all'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE).*
- h) *Il presente nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto, l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private/pubbliche, non di proprietà del richiedente, necessarie alla collocazione dell'impianto mobile di attingimento dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari privati.*

- i) *L'Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi. Ogni modifica e intervento alle opere di derivazione assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena.*

CONDIZIONI GENERALI

1. *Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale delle Amministrazioni competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.*
2. *L'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali causati all'impianto di derivazione.*
3. *Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica. In particolare, ogni qualvolta una piena del corso d'acqua sia suscettibile di raggiungere le apparecchiature di prelievo queste dovranno essere rimosse e mantenute a distanza di sicurezza fino alla risoluzione della piena.*
4. *L'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena resta, in ogni caso, estraneo da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.*
5. *Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questo Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena;*
6. *È compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, compresa quella prevista dalla L.R. 11/2012 (fauna ittica) così come modificato dalla L.R 2/2017 in relazione alla richiesta di che trattasi;*
7. *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale, temporanea o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione e ripristino dei luoghi, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente. [...].*
2. *Relativamente al bacino di accumulo descritto al precedente art. 1, comma 4, come precisato dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna con nota prot. n. 32825.U del 22/06/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/103899 del 23/06/2022, il suddetto Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 della L.R. 30 luglio 2015, n. 13 rilasciato dalla medesima Agenzia costituisce apposita integrazione della Determinazione dirigenziale n. 8344 del 11/07/2003, della quale restano valide le prescrizioni di cui agli artt. 1 e 2 del relativo Disciplinare di seguito riportate:*

"ART. 1

QUANTITA' DELL'ACQUA DA DERIVARE, MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA DERIVAZIONE E DESTINAZIONE D'USO DELLA STESSA

Il prelievo di risorsa idrica dal fiume Bidente e dall'invaso, stabilito nella portata media di l/s 1 e massima di l/s 3,7

e nel volume pari a mc 10000 annui, è esercitato con le modalità di seguito riportate.

Il consumo idrico è distribuito nell'arco dell'anno per 4 cicli di allevamento di polli, distribuiti in quattro capannoni. I capi, mediamente 1.200.000, sono allevati a ciclo chiuso e per essi è stato calcolato un consumo medio di l 6-7 pro capite per ciclo, pari a circa mc annui 10000, di cui circa 7500 provengono da acque meteoriche. All'interno dell'azienda, infatti, esiste un bacino di raccolta delle acque meteoriche, convogliate tramite fossi di scolo, rabboccati dalle acque provenienti dal prelievo dal fiume Bidente, che consente all'Az. Valverde, con il quantitativo di circa mc 10000 di acqua stoccata, di soddisfare integralmente il fabbisogno idrico dell'allevamento avicolo. Il prelievo dal fiume Bidente, fissato nella quantità di mc 2500, quale stima prudenziale dello stesso, avviene solo negli anni particolarmente siccitosi per il rabbocco dell'invaso. Per il bacino è stata presentata domanda per il mantenimento in data 26.10.2001, prot. n. 11603, successivamente integrata con la documentazione tecnica pervenuta in data 27.05.03 ed assunta al protocollo in data 29.05.03 col n. FO3413.

Tale vaso dovrà essere completamente riempito entro il 31 maggio di ogni anno e nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre il concessionario potrà derivare esclusivamente dall'invaso.

Il concessionario deve, inoltre, sospendere il prelievo dal fiume Bidente qualora venga comunicato o pubblicizzato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

ART. 2

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA E LORO UBICAZIONE

Il prelievo dal fiume Bidente avviene mediante opere mobili e fisse costituite da:

- una pompa sommersa, della potenza di CV 2, posta all'interno del letto del fiume, dalla quale parte una tubazione di polietilene del diametro di mm. 38 che convoglia l'acqua in una cisterna seminterrata, ubicata a circa m 500 dal punto di prelievo, dotata di galleggianti per attivare od interrompere automaticamente il funzionamento della pompa, a seconda della quantità d'acqua presente nella cisterna-deposito;
- una seconda pompa non sommersa della potenza di CV 4, posta all'interno della cisterna, dalla quale parte una tubazione di polietilene che convoglia l'acqua al bacino che raccoglie anche le acque meteoriche.

Dall'invaso artificiale l'acqua viene convogliata, previo trattamento depurativo, in cisterne d'accumulo in cemento e successivamente distribuita, tramite tubazioni interrato, alle vasche presenti nei servizi dei 4 capannoni avicoli ubicati in vari punti dell'azienda agricola. Il bacino di accumulo ha forma ovoidale irregolare per una profondità di circa m 2, con un volume massimo di acqua stoccabile di mc 11890. Tale volumetria massima, per la scarsa capacità di alimentazione dei fossi di monte, non viene quasi mai raggiunta, pertanto il quantitativo massimo di acqua stoccata si aggira sui mc 10000 circa.

L'opera di prelievo mobile è situata lungo la sponda dx del fiume Bidente, su terreno demaniale antistante il mappale n. 13 (ora 148) del foglio n. 15 distinto nel NCT del Comune di Meldola, avente le seguenti coordinate geografiche UTM*32: X=746.064, Y=890.718, ed il bacino di accumulo dell'acqua prelevata è ubicato in località La Ferina, via Ceppareto del Comune di Meldola, su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n. 29, mappale n. 131.

Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni per il mantenimento dell'invaso:

- la scarpata delle sponde dovrà essere mantenuta in maniera tale da scongiurare pericoli di franamenti;
- se in fase di esercizio emergesse la non perfetta tenuta del bacino, dovrà essere studiata la possibilità di adottare altro tipo di impermeabilizzazione, inviandone comunicazione a questo Servizio;
- il lago oltre ad essere regolarmente delimitato su tutto il perimetro, mediante **recinzione di altezza non inferiore a 1,5 m** per scongiurare incidenti a persone, deve essere munito di cancello di accesso chiuso con apposita serratura. Dovranno, inoltre, essere apposti, nelle vicinanze, cartelli monitori di pericolo;
- in caso di definitiva chiusura d'esercizio dell'invaso, la Ditta dovrà informare il Servizio scrivente e dovrà provvedere al ripristino dei luoghi, previo ottenimento delle relative autorizzazioni;
- la Ditta istante è responsabile direttamente per eventuali danni a terzi che dovessero verificarsi durante l'esercizio del medesimo, sollevando questo Servizio ed il personale dipendente da ogni responsabilità per effetto del sottoscritto disciplinare di concessione.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione e/o modifica dell'ubicazione della pompa e la modifica dell'invaso) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata (cambiamento delle specie da allevare) dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

ART. 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

ART. 8

RINUNCIA DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La **concessione richiesta è assentita, ai sensi della D.G.R. n. 787 del 09/06/2014, fino al 31/12/3031**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà dell'Agenzia concedente di revisionarla o revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. La concessione decade, ai sensi dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001, nei seguenti casi:
 - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave e reiterato, del Disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari;
 - mancato pagamento di due annualità del canone;
 - sub-concessione a terzi.

L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ART. 9
RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, **il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione, ai sensi del R.R. n. 41/2001 e quindi entro il 31/12/2031.**

ART. 10
RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE OPERE

In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta all’Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi, dell’alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*.

ART. 11
OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all’osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, nonché di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere di prelievo e per l’utilizzo dell’acqua.
2. E’ ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l’Agenzia concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.